



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, On. Prof. Renato Brunetta, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, con sede legale in Bergamo, via Salvecchio, 19 – 24129, C.F. 80004350163, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Sergio Cavalieri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

di seguito congiuntamente “le Parti”;

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare l’articolo 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante "Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica", registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Fiori l'incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
 - la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
 - il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;
 - la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale rep. 92/2012, prot. 2994/I/002 del 16.2.2012, in particolare l'art.2, commi da 1 a 5, ai sensi dei quali:
 1. *Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualità più elevata di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.*
 2. *L'Università rilascia titoli di studio relativi ai vari livelli di formazione universitaria, in conformità a quanto previsto dalla legge e nelle forme e modalità disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.*
 3. *L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento dei titoli di primo e di secondo livello e disciplinati da appositi regolamenti.*
 4. *L'Università istituisce, organizza e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.*
 5. *Per la migliore efficacia dell'attività didattica l'Università organizza servizi didattici integrativi e di tutorato, oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l'altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
- il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021 prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle funzioni delegate si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo "DFP");
- il Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca in data 7 ottobre 2021.

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la modernizzazione dell'azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di rilancio e sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un nuovo modello unico della formazione per la pubblica amministrazione al fine di far fronte alle nuove esigenze di lavoro;
- nell'ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l'obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare prima attuazione al citato Protocollo d'intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca, in specie per quanto attiene alla individuazione di Università ed Enti di ricerca per l'avvio di specifici interventi attuativi;
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario

CONSIDERATO CHE

- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- il DFP intende promuovere e sostenere iniziative volte a elaborare e attuare un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni che, partendo dal sinergico ed istituzionale supporto di SNA e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, possa sostenere il nuovo corso dettato dal PNRR e richiesto dalla Commissione Europea;
- l'Università degli Studi di Bergamo, nata nel 1968, conta oggi 350 docenti e 230 unità di personale tecnico-amministrativo e, con gli attuali circa 25.000 studenti, si colloca tra gli Atenei a maggior tasso di crescita del panorama nazionale (negli ultimi sei anni il numero degli iscritti all'Università degli studi di Bergamo è aumentato di oltre il 50%);
- l'Università degli Studi di Bergamo, per la sua missione – contribuire al progresso culturale, sociale, economico del territorio, favorire sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale – è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo unitamente agli accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Articolo 2 **(Oggetto)**

1. Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l'analisi del fabbisogno formativo.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.
3. Al fine di elaborare il piano di cui al comma 1, le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
 - a) promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall'Università degli Studi di Bergamo, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l'elaborazione di percorsi formativi specifici, l'adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico;
 - b) collaborare alla progettazione della rilevazione del fabbisogno formativo delle pubbliche amministrazioni;
 - c) collaborare a rilevare il fabbisogno formativo;
 - d) collaborare all'analisi del fabbisogno formativo ai fini della progettazione del piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
 - e) collaborare all'organizzazione dell'offerta formativa e alla individuazione di eventuali *partner* per la sua erogazione
4. Le attività di cui al presente Protocollo saranno realizzate con il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA.
5. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni delle Parti:
 - 5.1 per l'Università degli Studi di Bergamo:
 - rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l'iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello e ai Master di I e II livello e ai Corsi di Formazione e Alta Formazione attivati dall'Ateneo, verificando altresì la possibilità, per lo start-up del presente Accordo, di consentire deroghe alle ordinarie scadenze per le iscrizioni;
 - 5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:
 - coordinare e integrare l'offerta formativa dell'Ateneo con quella di altre Università, secondo le priorità individuate, in modo da soddisfare il fabbisogno espresso dalle amministrazioni pubbliche;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- definire, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti.
6. Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi.

Articolo 3 (Ambito di prima applicazione)

Al fine di dare prima attuazione al presente Protocollo, l'Università degli Studi di Bergamo individua i corsi di studio universitari di I e II livello, e i master di I e II livello, i corsi di formazione e alta formazione attivati dall'Ateneo e riportati nell'allegato A.

Articolo 4 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari, ai master e ai corsi di formazione e alta formazione)¹

1. Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di I livello di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per essere ammessi ai corsi di studio universitari di II livello e ai master di I livello di cui all'art. 3 occorre essere in possesso di una laurea di primo livello o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per quanto concerne i corsi di studio universitari di I livello, l'ammissione è consentita anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era attivo l'anno integrativo. In questo caso, anche in deroga alla disciplina vigente di Ateneo, gli Obblighi formativi aggiuntivi saranno assolti in funzione della tipologia di studenti².
3. In deroga ai bandi di ammissione per l'a.a. 2021-2022 gli studenti dipendenti pubblici sono esonerati dal sostenimento del test online TOLC-SU (per il corso in DIRITTO PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE), TOLC I per i corsi INGEGNERIA GESTIONALE e INGEGNERIA INFORMATICA.
4. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di studio di cui all'allegato A è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi. In particolare è ammesso sino ad un massimo di 5 dipendenti pubblici per ciascuno percorso e per ogni anno accademico.

¹ Il testo dell'articolo è esemplificativo per i corsi di studio universitari; analoghe disposizioni devono essere previste, ove necessarie, anche per i master e i corsi di formazione e di alta Formazione.

² Verificare in relazione al Regolamento di Ateneo.



Articolo 5 **(Frequenza dei corsi di studio)³**

1. La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio di cui al precedente art. 3 non è obbligatoria.
2. La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate).
3. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza.
4. Non sono applicate le eventuali propedeuticità tra esami di profitto indicate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6 **(Contribuzione studentesca)⁴**

1. In deroga al Regolamento di Ateneo, l'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico per l'iscrizione a ciascuno corso di laurea o corso di laurea magistrale è fisso e pari a Euro 600,00 indipendentemente dal valore Isee.
2. In deroga al Regolamento di Ateneo, l'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico per l'iscrizione ai master di cui all'allegato A è pari al 50% del contributo deliberato per ciascun master.
3. Oltre al contributo stabilito dall'Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Lombardia. L'importo della tassa regionale per l'anno accademico 2021-2022 è di 140 euro. L'importo della tassa regionale per gli anni successivi sarà riconfermato in €140,00 salvo adeguamento a diverso limite secondo la delibera di Regione Lombardia. Agli importi indicati va aggiunta l'imposta di bollo da 16 euro.
4. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art. 3 che beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell'eventuale ottenimento di borsa di studio, né il beneficio della riduzione in base al proprio Isee 2021 per il diritto allo studio universitario.
5. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 3 beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo per l'iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata normale del corso più due.

³ Verificare in relazione al Regolamento di Ateneo. Il testo dell'articolo è esemplificativo per i corsi di studio universitari; analoghe disposizioni devono essere previste, ove necessarie, anche per i master e i corsi di formazione e di alta formazione.

⁴ Verificare in relazione al Regolamento di Ateneo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Articolo 7 (Modalità di iscrizione)⁵

1. Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui all'art. 3 sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata.
2. Il pagamento del contributo si effettua mediante l'applicativo PagoPA. Sulla pagina https://www.unibg.it/sites/default/files/servizi/guida_pagopa.pdf sono contenute le informazioni e le modalità operative.
3. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.

Articolo 8 (Scadenze delle immatricolazioni)⁶

1. La scadenza per l'immatricolazione è fissata al 14/02/2022. Per gli anni successivi verranno applicate le scadenze stabilite per la generalità degli studenti.
2. Per i pagamenti in ritardo è prevista una sovrattassa di 20 euro che raddoppia in caso di ritardo superiore ai 60 giorni naturali e consecutivi.

Articolo 9 (Comunicazione degli elenchi degli iscritti)

1. L'Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l'elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status "Dipendente pubblico".
2. I suddetti elenchi riporteranno l'indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall'Università degli Studi di Bergamo, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello, del corso di formazione e di alta formazione e dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all'Università degli Studi di Bergamo l'esito dei riscontri sull'effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.

Articolo 10 (Oneri a carico del dipartimento funzione pubblica)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello e ai corsi di formazione e di alta formazione elencati di

⁵ Verificare in relazione al Regolamento di Ateneo. Il testo dell'articolo è esemplificativo per i corsi di studio universitari; analoghe disposizioni devono essere previste, ove necessarie, anche per i master e i corsi di formazione e di alta formazione.

⁶ Verificare in relazione al Regolamento di Ateneo. Il testo dell'articolo è esemplificativo per i corsi di studio universitari; analoghe disposizioni devono essere previste, ove necessarie, anche per i master e i corsi di formazione e di alta formazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

cui all'art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti.

2. L'eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell'Università, saranno definite con quest'ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all'Università un contributo per l'attuazione del presente accordo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all'offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Università.

Art. 11

(Abbreviazione di corso e tempo parziale)⁷

1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all'atto dell'immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta.
2. È consentita la possibilità di concordare, all'atto dell'immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 18 e 45 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti (c.d. tempo parziale), onde evitare di andare fuori corso.
3. Chi ottiene l'autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione, nella misura indicata nello schema di seguito riportato:
 - primo e secondo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
 - terzo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
 - anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.

Articolo 12 (Referenti)

1. Ai fini di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
 - per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore *pro tempore* dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione;

⁷ Verificare in relazione al Regolamento e alle politiche dell'Ateneo. Il testo dell'articolo è esemplificativo per i corsi di studio universitari; analoghe disposizioni devono essere previste, ove necessarie, anche per i master e i corsi di formazione e di alta formazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- per l'Università degli Studi di Bergamo, il prof. Scotto Di Luzio, Prorettore alla Didattica e all'Orientamento;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte

Articolo 13 (Durata, modifica e recesso)

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Gli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 2 avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli Accordi attuativi in corso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.
4. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - Università degli Studi di Bergamo: PEC protocollo@unibg.legalmail.it;
 - Dipartimento della funzione pubblica: PEC protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Articolo 14 (Contenzioso)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.

Articolo 15 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Articolo 16
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dall'Università degli Studi di Bergamo e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
2. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
On. Prof. Renato Brunetta

Il Rettore
Università degli Studi di Bergamo
Prof. Sergio Cavalieri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Allegato A – Attività formative oggetto del Protocollo

Per l'a.a. 2021/2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Corsi di studio universitari di I livello	<u>DIRITTO PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE</u> L-14 - Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici (triennale)
	<u>INGEGNERIA GESTIONALE</u> L-9 - Classe delle lauree in Ingegneria industriale (triennale)
	<u>INGEGNERIA INFORMATICA</u> L-8 - Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione (triennale)
	<u>COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA</u> LM-19 - Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali (magistrale)
	<u>INGEGNERIA GESTIONALE</u> LM-31 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale (magistrale)
	<u>INGEGNERIA INFORMATICA</u> LM-32 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica (magistrale)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Per l'a.a. 2022/2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Corsi di studio universitari di I livello	<u>DIRITTO PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE</u> L-14 - Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici (triennale)
	<u>ECONOMIA AZIENDALE</u> L-18 - Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (triennale)
	<u>SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE</u> L-20 - Classe delle lauree in Scienze della comunicazione (triennale)
	<u>INGEGNERIA GESTIONALE</u> L-9 - Classe delle lauree in Ingegneria industriale (triennale)
	<u>INGEGNERIA INFORMATICA</u> L-8 - Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione (triennale)
Corsi di studio universitari di II livello	<u>ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E PROFESSIONE</u> LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali (magistrale)
	<u>MANAGEMENT, INNOVAZIONE E FINANZA</u> LM-77 - Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali (magistrale)
	<u>COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA</u> LM-19 - Classe delle lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali (magistrale)
	<u>INGEGNERIA GESTIONALE</u> LM-31 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria gestionale (magistrale)
	<u>INGEGNERIA INFORMATICA</u> LM-32 - Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica (magistrale)
Master di I livello	Gestione e sviluppo delle risorse umane